

## LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone l'entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale l'introduzione dell'imposta dall'anno 2012;
- il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, oltre all'I.C.I., per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;
- l'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, cui il decreto legge 201/2011 fa rinvio;
- l'art. 4 del regolamento comunale di applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del C.C. n.25 del 28/09/2012 stabilisce: "La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e limitarne il potere di accertamento, il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul proprio territorio.
- la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ha scopo di indirizzo o non obbligo verso i contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, nonché di limitare il potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri tesi a ridurre l'insorgenza del contenzioso.

PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 45 del 30.12.2009, sono stati adeguati i valori venali delle aree edificabili ai fini dell'I.C.I. con decorrenza 01.01.2010;

APPURATO che detti valori non corrispondono più ai valori di mercato per cui si ritiene necessario procedere ad un adeguamento degli stessi;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area competente;
  - parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico/contabile;
- Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

## DELIBERA

1) - Di stabilire i valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria con decorrenza 01.01.2013 nel modo seguente:

<b>ZONE PGT</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTO</b>	<b>VALORE AL MQ PER VILLA CAPOLUOGO E STAZZONA</b>	<b>VALORE AL MQ PER MOTTA-SAN BERNARDO- SVANDANA- BONISCETETI E CANTERANA</b>
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (Ex A)	Terreno di pertinenza	€ 20,00	€ 20,00
ALTA DENSITA' (Ex B1)	Lotto singolo edificabile	€ 65,00	€ 54,00
	Lotto da accorpare	€ 40,00	€ 40,00
	Pertinenza edifici	€ 20,00	€ 20,00
MEDIA DENSITA' (Ex B2)	Lotto singolo edificabile	€ 60,00	€ 53,00
	Lotto da accorpare	€ 36,00	€ 36,00
	Pertinenza edifici	€ 20,00	€ 20,00
MODERATA DENSITA' (Ex C1)	Lotto singolo edificabile	€ 55,00	€ 50,00
	Lotto da accorpare	€ 33,00	€ 33,00
	Pertinenza edifici	€ 20,00	€ 20,00
INSEDIAMENTI ARTIGIANALI (Ex D)	Lotto singolo edificabile	€ 60,00	€ 60,00
	Lotto da accorpare	€ 40,00	€ 40,00
	Pertinenza edifici	€ 20,00	€ 20,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, DISTRIBUTIVE, RICETTIVE (Ex DE)	Lotto singolo edificabile	€ 80,00	€ 80,00
	Lotto da accorpare	€ 50,00	€ 50,00
	Pertinenza edifici	€ 20,00	€ 20,00
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE		€ 35,00	€ 35,00
AREE GEOLOGICHE CON VOLUME		€ 10,00	€ 10,00
AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE	Lotto singolo edificabile	€ 25,00	€ 25,00
	Lotto da accorpare	€ 20,00	€ 20,00
AMBITI DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE	Lotto singolo edificabile	€ 25,00	€ 25,00
	Lotto da accorpare	€ 20,00	€ 20,00
AREE PARCHEGGI USO PUBBLICO, ISTRUZIONE, PARCO, GIOCO, SPORT		€ 10,00	€ 10,00

## 2) Di stabilire inoltre che :

- a) lotto singolo edificabile: è tale quell'area che, in modo autonomo o unita ad altre del medesimo proprietario, formi un lotto di almeno 350 mq e consenta l'edificazione di un fabbricato idoneo all'uso cui è destinato in base agli strumenti urbanistici, che abbia un lato minimo di 7 metri

lineari. Nel caso di zone DE il lotto minimo dovrà essere di almeno 400 mq. ed il lato minimo dovrà essere di 10 m. lineari;

- b) lotto accorpabile: è tale quell'area che, unitamente ad altre limitrofe non edificate, mantiene una potenzialità edificatoria, consentendo la costruzione di un fabbricato idoneo all'uso cui è destinato secondo i criteri di cui al punto precedente e in base agli strumenti urbanistici. E' tale anche l'area limitrofa a un fabbricato di diverso proprietario, utile al suo possibile ampliamento;
- c) superficie residua di area pertinenziale a fabbricato: L'area pertinenziale ad un fabbricato è considerata, ai fini IMU, parte integrante del fabbricato, ai sensi dell'art.2, 1° comma, lett.a) del D.Lgs.n.504/92. Per tale si intende quell'area, appartenente allo stesso mappale del fabbricato o accatastata autonomamente, che risulti asservita al fabbricato sulla base di idonea attestazione del tecnico comunale e del responsabile IMU, fondata su atto notarile o su qualunque altro atto avente data certa che provi la mancanza di residua volumetria disponibile, secondo gli indici dei vigenti strumenti urbanistico-edilizi. La porzione di area residua che non risulti asservita, sarà valutata, nel caso mantenga una propria capacità edificatoria, autonomamente o unita a lotti del medesimo possessore, quale lotto edificabile.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.